



# COMUNE DI ZOPPOLA

PROVINCIA DI PORDENONE

(C.F. 80000950933 - P.I. 00194930939)

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL BACINO DEL CELLINA MEDUNA

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ord. n. 4

Prot. n. 1166

Oggetto: Ordinanza per la manutenzione di fossi, rivi e scolatori nel Comune di Zoppola

## IL SINDACO

### PREMESSO che:

1. su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;  
- scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;

(art. 15, comma 1 – D.Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni);

- ai proprietari, o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;

(art. 16, comma 1 – D.Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni);

- i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi (art. 31 – D. Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni);

- coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi (art. 32 – D. Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni);

- gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario (art. 33, comma 2 – D. Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni);

2. E’ vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche. I proprietari dei terreni su cui defluiscono, per via naturale, acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le derivazioni abusive, l’impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d’acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d’acqua.

Quando l’Autorità Comunale accerti l’esecuzione di lavori e opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l’esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse (**Art. 15 del Regolamento di Polizia Rurale**);

3. E' vietato scaricare nei fossi delle strade comunali, vicinali e interpoderali acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione o autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati. (**Art. 16 del Regolamento di Polizia Rurale**);
4. I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo delle acque meteoriche e dei fondi superiori, hanno l'obbligo di provvedere costantemente all'espurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi che impediscano il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture confinanti.  
I fossi delle strade vicinali, private e interpoderali, non assoggettati a scarichi fognari, devono essere spurgati a cura e a spese dei frontisti e dei proprietari limitrofi ogni qual volta si renda necessario al fine di consentire un regolare deflusso delle acque. All'occorrenza, inoltre, detti fossi e canali devono essere allargati e approfonditi a cura e spese dei frontisti in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque sia piovane che sorgive, che in essi si riversano (**Art. 18 del Regolamento di Polizia Rurale**);
5. Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non atti ad assorbirle rapidamente devono essere allontanate, mediante adatte opere di convogliamento, fino ad un recapito naturale atto a riceverle, evitando in ogni caso l'invasione delle strade comunali.  
Qualora vi sia impossibilità accertata allo scolo naturale delle acque verso valle, si provvederà impiantando nel punto più declive del terreno stesso un pozzo di raccolta da svuotarsi eventualmente con mezzi meccanici o con un'opportuna rete di drenaggio sotterraneo o con altro eventuale mezzo (**Art. 26 del Regolamento di Polizia Rurale**);

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 6 del 22.02.2006 avente ad oggetto "Ordinanza per lo spurgo di fossi e canali";

ACCERTATO che, in seguito a precipitazioni piovose e/o all'utilizzo dei canali/fossi per l'irrigazione, l'acqua può tracimare dagli stessi invadendo la sede stradale, creando situazioni di pericolo non solo per la circolazione stradale;

RITENUTO che sia necessario provvedere al più presto alla pulizia dei fossi ed all'eventuale rimozione dei manufatti stradali esistenti sopra i canali e fossi che ostruiscono il normale deflusso delle acque, onde evitare il ripetersi di situazioni di pericolo o di rischio igienico;

VISTO quanto disposto dagli articoli 32 "Condotta delle acque" e 33 "Canali artificiali e manufatti sui medesimi" del vigente Codice della Strada (D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e s successive modifiche ed integrazioni);

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 267/2000 e della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **ORDINA**

1. per le motivazioni espresse in premessa, a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, di **eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, fossi, rivi e scolatori entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza**;
2. che il cavaticcio risultante da tale pulizia deve essere trasportato in luogo idoneo al suo recepimento.

## AVVERTE

che il Comune provvederà, ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine di cui sopra:

- **alla esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art. 70. comma 2 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1979 e successive modifiche ed integrazioni);**
- **all'applicazione di una sanzione amministrativa da € 155,00 ad € 624,00 come previsto dall'art. 32, comma 6 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni) o delle altre disposizioni di legge e/o regolamentari.**

## COMUNICA

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.


## DISPONE

La Polizia Locale, l'azienda Sanitaria e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'attività di controllo e dell'esecuzione del provvedimento.

*Avverso la presente Ordinanza è ammesso:*

♦ *Ricorso giurisdizionale per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al tribunale regionale del Friuli Venezia – Giulia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ex dell'art. 3 comma 4, legge 7 agosto 1990 n.241 oppure in via alternativa ricorso al Presidente della repubblica entro 120 giorni.*

Zoppola, 24/01/2011



**IL SINDACO**  
(Dott. Angelo Masoni Cristofoli)